DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE

Art. 1

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli" e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:

a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, e preparate secondo le prescrizioni della presente legge;

b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura.

Versione in vigore dal 24 giugno 1990, non più in vigore dal 6 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele
Estremi	Legge 14 febbraio 1990, n. 30
Capo	I — Denominazione di origine, zona di produzione e caratteristiche merceologiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/denominazione-di-origine-del-prosciutto-di-san-daniele/art-1-denominazione-del-prodotto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it